



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/59/URB

N. 529 Registro Generale

Data 10 marzo 2022

OGGETTO :

INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 2 DEL 12.03.2020 NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO E/O PROVVEDIMENTO, ANTECEDENTE E/O SUCCESSIVO, COMUNQUE PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE – LIQUIDAZIONE SALDO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTO l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.Lgs 267/2000 - Nota di aggiornamento";

VISTA Deliberazione Consiglio Comunale. n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Bilancio Previsione 2021/2023";

VISTA Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, previa intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, con il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-bis dell'art. 106, si prevede il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e dei suoi allegati al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 entro il 31/12/2021 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini sopra citati, trova applicazione il disposto di cui all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, in forza del quale nella circostanza di specie, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine del differimento sopra menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del medesimo articolo ed intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

VISTO l'atto sindacale n. 17 del 20/12/2021 di nomina per l'anno 2022 in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

VISTA la determinazione n. Reg. Gen. 1470 del 09/07/2020, con la quale tra l'altro:

- è stato conferito all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla ditta individuale

BLUE di Pappalardo Francesco, acclarato al protocollo comunale al n. 13107 in data 29 giugno 2020, diretto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell'ordinanza n. 2 del 12.03.2020, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale al precedente;

- è stata impegnata a favore del suddetto Studio Legale la spesa complessiva di Euro 4.085,54, di cui Euro 2.800,00 per onorario, Euro 420,00 per spese generali al 15%, Euro 128,80 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 736,74 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo 775/10 ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 - Progr. 01 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2020 (esigibilità 2020) - codice CIG ZAF2D952D9;

CONSIDERATO che l'avv. Paolo Gaggero ha predisposto una memoria difensiva in data 17 luglio 2020 e l'ha depositata al T.A.R. della Liguria per la Camera di Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la determinazione n. Reg. Gen. 1810 del 11/08/2020, con la quale tra l'altro:

- è stata liquidata, a favore dell'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova (P.I. 03693360103), la somma complessiva di € 2.626,42, di cui € 2.070,00 per onorario, € 82,80 per contributi previdenziali al 4% ed € 473,62 per I.V.A. nella misura del 22%, a fronte della parcella n. 158/2020 del 03.08.2020 emessa a titolo di acconto relativo a quanto in oggetto;
- si è dato atto che la suddetta somma di € 2.626,42 trova imputazione al capitolo 775/10 ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 - Progr. 01 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2020 (esigibilità 2020) - codice CIG ZAF2D952D9 (I.P. 2021/785 ex 2020/1390);

VISTA la sentenza n. 00407/2021, con la quale il T.A.R. per la Liguria (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso in oggetto e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato (spese compensate);

VISTA la parcella n. 53/2022 del 07/03/2022, emessa dallo Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova (P.I. 03693360103), che riporta un totale complessivo di € 1.459,12, di cui € 1.150,00 per onorario, € 46,00 per contributi previdenziali al 4% ed € 263,12 per I.V.A. nella misura del 22%, a titolo di saldo relativo a quanto in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della parcella sopra indicata;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 28/12/2021 (valido fino al 27/04/2022), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 19/01/2022;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni meglio espresse in parte motiva, a favore dell'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova (P.I. 03693360103), la somma complessiva di € 1.459,12, di cui € 1.150,00 per onorario, € 46,00 per contributi previdenziali al

4% ed € 263,12 per I.V.A. nella misura del 22%, a fronte della parcella n. 53/2022 del 07/03/2022 emessa a titolo di saldo relativo a quanto in oggetto;

2. di dare atto che la suddetta somma di € 1.459,12 trova imputazione al capitolo 775/10 ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) dei residui passivi al 31/12/2021 - codice CIG ZAF2D952D9 (I.P. 2021/785);
3. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 smi e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. del 5 del 26/02/2013);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 10 marzo 2022

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa